

ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI E AMICI
OPERA DON GUANELLA
C O M O

ASSOCIAZIONE DEGLI EX-ALLIEVI ED AMICI DELL'OPERA DON GUANELLA



STATUTO DEGLI EX-ALLIEVI ED AMICI

TITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo I

La Congregazione dei Servi della carità, seguendo la volontà del Beato Luigi. Guanella. dà vita all'Associazione EX ALLIEVI E AMICI per tutti coloro che sono stati educati nei suoi istituti.

L'Associazione accoglie altre persone che a contatto dello spirito e dell'attività dell'Opera don Guanella. sono disponibili a

vivere secondo gli scopi e l'organizzazione della medesima.

Articolo 2

Sono membri effettivi coloro che, iscritti, partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.

Articolo

3

L'Associazione ha come finalità.

a) approfondire la propria fede e partecipare ai momenti di formazione;

b) essere al servizio della persona umana nel rispetto delle proprie convinzioni religiose, culturali, sociali e politiche, al fine di realizzare un società più giusta:

c) promuovere azioni in favore delle categorie più bisognose;

d) vivere secondo lo stile di carità, comprensione, benevolenza e buon senso pratico del Beato Luigi Guanella;

e) creare la massima solidarietà fra ex-allievi per la soluzione dei problemi e delle difficoltà materiali e morali degli stessi:

O collaborare alle iniziative suggerite dai Superiori Maggiori.

Articolo 4

L'Associazione EX-ALLIEVI e Amici dell'opera don Guanella ha sede centrale presso la Casa Madre Divina Provvidenza -

Via Tommaso Grossi, 18, 22100 COMO

Articolo 5

L'Associazione si articola in Sezioni locali che possibilmente abbiano sede presso una Istituzione dell'Opera don Guanella,

Articolo 6

E' lasciato ad ogni ex-allievo facoltà di aderire alla Sezione per lui conveniente.

Articolo 7

La durata dell'Associazione è illimitata

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 8

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) partecipazione agli scopi e iniziative della stessa;
- b) osservanza delle norme statutarie e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- c) astensione dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- d) versare la quota associativa fissata dalle rispettive Sezioni locali.

Articolo 9

Il socio effettivo ha diritto di:

- a) partecipare alle riunioni e alle attività e riunioni di ogni Sezione;
- b) votare per l'elezione del Consiglio della propria Sezione;
- c) partecipare all'Assemblea della propria Sezione e all'Assemblea straordinaria dell'associazione;
- d) ricevere le informazioni dell'Associazione;
- e) approvare i bilanci consuntivi e preventivi della propria Sezione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Articolo 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Assemblea di Sezione
- b) Consiglio di Sezione
- c) Assemblea Nazionale
- d) Consiglio Nazionale
- e) Consiglio di Presidenza

Articolo 11

ASSEMBLEA DI SEZIONE

- a) E' composta da tutti gli ex-allievi e amici regolarmente iscritti;
- b) Si riunisce ordinariamente una volta all'anno per trattare temi inerenti alla vita della sezione locale e approvare il bilancio;
- c) Ogni sei anni elegge il consiglio locale.

Articolo 12

CONSIGLIO DI SEZIONE

- a) Le singole Sezioni dell'associazione hanno un proprio consiglio eletto in Assemblea, nella quale hanno diritto di voto tutti gli iscritti. IL Consiglio così eletto rimane in carica per sei anni e gli eletti possono essere riconfermati.;
- b) Il Consiglio dell'Associazione locale è composto da un presidente e quattro o più consiglieri, tra i quali vengono scelti il segretario e il cassiere;
- c) Il Consiglio locale, in accordo con il proprio Assistente ecclesiastico, si riunisce con regolare periodicità, possibilmente ogni mese, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno sociale. Ad esso spetta elaborare il programma dei raduni e delle attività del locale con l'obbligo di avvertire il Consiglio nazionale.
- d) si impegna, durante l'anno, ad interessare gli ex-allievi e gli ospiti delle case alle proprie iniziative e provvede a diffondere la propria opera sul territorio;
- e) Per poter conseguire le finalità proprie, l'Associazione locale deve disporre di un proprio fondo economico.

Spetta al consiglio mettere in atto tutte quelle iniziative che possano concorrere alla istituzione del fondo stesso.

Dal fondo così costituito viene prelevato quanto necessario alla vita dell'Associazione, quanto possa essere necessario per

aiutare gli ex allievi e amici particolarmente bisognosi e una quota annua di contributo al Consiglio nazionale.

Dell'amministrazione di detto fondo è data esauriente relazione in sede di assemblea.

Articolo 13

ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è composta da tutti i membri dei consigli locali, con i rispettivi Assistenti ecclesiastici ; viene convocata dal presidente del consiglio di presidenza in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità previa approvazione del Consiglio nazionale.

L'assemblea generale può essere convocata in via straordinaria qualora venga richiesta dai due terzi dei suoi componenti. Detta assemblea è legittimamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei consiglieri e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

Le delibere vengono approvate con la maggioranza semplice.

Articolo 14

COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

- a) Stabilisce gli indirizzi dell'associazione e ne verifica l'attuazione.
- b) Delibera sulla relazione presentata dal Presidente e approvata dal Consiglio nazionale.
- c) Provvede alle eventuali modifiche statutarie.
- d) Delibera su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto.

e) L'assemblea generale elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 15

CONSIGLIO NAZIONALE

- 1° Il Consiglio Nazionale è composto da:
- a) tutti i presidenti delle sezioni locali
 - b) un consigliere di ogni sezione locale
 - c) un altro consigliere per ogni sezione che abbia oltre i 100 iscritti
 - d) Il Superiore generale come membro di diritto
 - e) Due assistenti spirituali designati dai superiori dell'Opera don Guanella
 - f) i Superiori Provinciali come membri di diritto.

Il consiglio nazionale elegge il CONSIGLIO di Presidenza

- a) stabilisce i programmi e le attività dell'associazione;
- b) controlla in modo generale le attività dell'associazione e delle sezioni locali . affinché non si discosti dagli scopi fissati dallo Statuto.
- c) determina la quota che ogni Sezione locale deve versare al Consiglio Nazionale
- d) d). delibera su accordi di collaborazione con altre Associazioni ed Enti
- e) conferisce e revoca eventuali cariche di rappresentanza
- f) delibera sul programma delle pubblicazioni
- g) propone eventuali modifiche statutarie
- h) stabilisce, dedotte le spese di gestione, la finalità da dare ai proventi delle quote raccolte
- i) convoca. di norma almeno una volta nel triennio, l straordinaria di cui all'art. 13)
- j) le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno nella sede che riterrà più opportuna.

Articolo 16

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1° Il Consiglio di Presidenza è formato da:
- a) Un presidente
 - b) Un vicepresidente
 - c) Un segretario
 - d) Un tesoriere
 - e) Due consiglieri
 - f) Fa parte del Consiglio anche un religioso guanelliano di cui all'art. 15. 1° e)

i membri di cui sopra vengono eletti dal Consiglio Nazionale, rimangono in carica 6 anni e sono rieleggibili

2° Rende esecutive le deliberazioni del Consiglio Nazionale

3° Delibera su questioni di urgenza assumendo le opportune indicazioni per la gestione dell'Associazione

4° Si riunisce almeno quattro volte all'anno presso un sede che riterrà opportuna

5° Provvede a raccogliere le quote sociali

6° Tiene i contatti con le Sezioni locali

7° Decide a maggioranza dei suoi membri presenti nelle varie riunioni In caso di parità il voto del presidente vale doppio

8° Si preoccupa che l'Associazione Ex Allievi e amici si diffonda e consolidi anche in altre nazioni ove operano le Congregazioni Guanelliane

Articolo 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza dell'associazione ed è garante dell'operato della stessa
- b) dura in carica quanto il consiglio nazionale ed è rieleggibile
- c) presiede l'Assemblea generale e le riunioni del consiglio nazionale e del consiglio di presidenza
- d) E responsabile con il tesoriere e il segretario della gestione finanziaria.
- e) predispone la relazione annuale da presentare al Consiglio Nazionale
- f) assegna ai consiglieri incarichi per l'amministrazione delle varie attività
- g) in caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente

Articolo 18

IL TESORIERE

Il tesoriere dell'Associazione: -

- a) ha l'incarico di amministrare i fondi in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio Nazionale;
- b) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo i tempi e le modalità indicate dal Consiglio di Presidenza;
- c) mantiene aggiornati i libri contabili;
- d) è responsabile con il presidente della gestione finanziaria dell'Associazione Nazionale nonché dei conti correnti bancari e/o postali con firma congiunta con il presidente;
- e) cura eventuali adempimenti fiscali.

Articolo 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario:

- a) svolge funzioni di raccordo a livello amministrativo tra le varie sezioni;
- b) tiene la corrispondenza, e relativo protocollo, nonché il registro dei verbali;
- c) spedisce le convocazioni per le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Nazionale nonché dell'Assemblea Generale;
- d) si preoccupa affinché gli elenchi degli ex-allievi presso le sezioni locali siano aggiornati.

Articolo 20

ASSISTENTE SPIRITUALE

L'assistente ecclesiastico:

- a) rappresenta i Superiori e la Congregazione Guanelliana nel suo primario compito di animatore spirituale dell'Associazione
- b) è garante responsabile della fedeltà dell'associazione allo spirito di don Guanella;
- c) si fa portavoce insieme al presidente delle esigenze delle istanze dei membri dell'Associazione presso le comunità guanelliane
- d) assicura l'unità dello spirito associativo, stimola il dialogo e la collaborazione fraterna e promuove la formazione permanente. In particolare sviluppa e approfondisce i temi che di volta in volta vengono indicati in sede nazionale
- e) cura i sussidi per la formazione e l'animazione spirituale e culturale degli ex-allievi ed amici.

Articolo 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento; è organo di disciplina con compiti di richiamo agli associati. Si compone di due laici e un sacerdote, persone elette dall'Assemblea Generale. La carica dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico dell'Associazione.
- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione contabile e amministrativa dell'Associazione provvedendo alla verifica dei bilanci. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale; I libri contabili sono presentati al Superiore Generale; La carica dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione,

Il mandato di carica sia dei Probiviri sia dei Revisori dei Conti è valido 6 anni.

Articolo 22

NORME DI CARATTERE GENERALE

1° Le Sezioni Locali si impegnano a diffondere l della propria Associazione Ex-allievi e Amici tramite i mezzi di informazione già presenti nella famiglia guanelliana dando preferenza a quelli già esistenti.

2° L'Associazione ha una sua tessera di riconoscimento che viene consegnata tramite le Sezioni Locali

3° Giornate celebrative dell'Associazione sono:

- Festa liturgica del Fondatore
- Festa liturgica della Beata Chiara Bosatta
- Festa liturgica della Madonna della Divina Provvidenza

4° A seguito della chiusura di una Sezione Locale gli elenchi e i beni di detta Sezione saranno consegnati alla Associazione Nazionale che provvederà ad inserirli in un'altra Sezione.

5° Lo statuto nazionale deve essere adottato da tutte le Sezioni Locali

Articolo 23

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità, sarà destinato, secondo la decisione del Superiore Generale, a fini di carità.

Articolo 24

VALIDITA' DELLO STATUTO

il presente statuto, dal momento della sua approvazione, sostituisce ogni altro precedente documento statutario.

Como, Casa della Divina Provvidenza, 14 Settembre 1997